### PROVINCIA DI PRATO

### Capitolato speciale di polizza dell'assicurazione

# RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)

Decorrenza ore 24.00 del 31/03/2022 Scadenza ore 24.00 del 31/03/2023 (con facoltà di proroga tecnica per 3 mesi)

#### SOMMARIO

SEZIONE 1 Art.1 Art.2	DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' Definizioni Descrizione dell'attività			
SEZIONE 2 CP.1 CP.2 CP.3 CP.4 CP.5 CP.6 CP.7 CP.8 CP.9 CP.10	RISCHI ASSICURATI E CONDIZIONI PARTICOLARI Oggetto della Garanzia Novero dei Terzi Denuncia di sinistro coinvolgente la garanzia RCO - Obblighi del Contraente Malattie professionali Estensioni Estensione territoriale Rinuncia alla rivalsa Clausola Broker Validità delle norme dattiloscritte Coassicurazione e Delega			
SEZIONE 3 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.13 bis	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Tracciabilità dei flussi finanziari Regolazione del premio Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni Ispezione e verifiche Recesso in caso di sinistro Recesso del Contraente Durata del contratto e proroga dell'Assicurazione Oneri fiscali Competenza territoriale Interpretazione del contratto Rinvio alle norme di legge Trattamento dei dati personali			
Art.14 Art.15 Art.16 Art.17 Art.18 Art.19 Art.20	CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SETTORE SPECIFICO DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA Rischi esclusi dall'assicurazione Altre assicurazioni Gestione delle vertenze di danno Modalità per il recupero delle franchigie Obblighi del Contraente in caso di sinistro Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio Pagamento del risarcimento			
SEZIONE 5 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4	MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO Massimali Franchigia frontale RCT Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti Calcolo del premio			

### SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

#### Art. 1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

#### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

#### Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

#### Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.

#### **Assicurato**

La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato:

- > Ente Contraente;
- > Amministratori, Segretario/Direttore generale, prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati del Contraente.
- le persone che, pur non essendo dipendenti del Contraente, svolgono a qualsiasi titolo attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto del Contraente stesso nell'ambito delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata od iniziativa promossa nell'ambito di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte ed in qualsiasi forma, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), dipendenti di altra amministrazione a comando e/o in avvalimento e/o in distacco funzionale o/o con incarichi di supplenza, volontari in genere, compresi i volontari del servizio di protezione civile e le guardie ambientali volontarie (GAV), borsisti, stagisti, tirocinanti e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, formazione, qualificazione o altro prestino la loro opera o partecipino ad attività organizzate dal Contraente, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

#### Società e/o Compagnia

L'Impresa Assicuratrice nonché le coassicuratrici.

#### **Broker**

Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri 14, Filiale di Livorno, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

#### Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

#### Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

#### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

#### Risarcimento/Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

#### **Franchigia**

La parte di danno che l'assicurato tiene a proprio carico e che viene reintegrata alla Società dal Contraente con le modalità previste dalla polizza.

#### **Scoperto**

La parte percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

#### Cose

Sia i beni materiali sia gli animali.

#### Danno corporale

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

#### Danni materiali

Il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

#### Massimale per sinistro

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

#### Massimale per anno

La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.

#### Annualità assicurativa o periodo assicurativo

Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

#### Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

#### Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle in distacco funzionale o comandate o in avvalimento presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

#### Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio

Per retribuzione annua lorda si intende la somma di:

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- gli emolumenti lordi versati dal Contraente:
  - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale);
  - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)
  - ad ogni altro prestatore d'opera abilitato ai sensi di Legge.

#### Art. 2 - Descrizione dell'attività

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte ovunque ed in qualsiasi forma - anche tramite organismi strumentali e/o in concorso con altri soggetti e/o tramite volontariato, associato e non - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad Aziende Speciali e Consorzi o ad altri enti pubblici o privati, che gestiscano, per conto del Contraente, servizi o attività in regime di concessione o di appalto, salvo che ne derivi al Contraente/Assicurato una responsabilità indiretta o solidale.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività. L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Sono inoltre comprese le attività e/o i servizi svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali il Contraente partecipi con propri mezzi e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

#### **Descrizione dell'attività**

La seguente descrizione è riportata a solo titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità sia diretta che indiretta anche quale committente, organizzatore od altro della Provincia di Prato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

#### Garanzie a titolo esemplificativo

A puro titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione vale per i danni:

- 1. dalla proprietà, gestione e manutenzione di terreni, strade, piazze, ponti, canali ed altre infrastrutture viarie in genere, nonché di ogni altro manufatto, opera o bene pubblico;
- 2. dalla proprietà e/o conduzione e/o manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, compresi i lavori di giardinaggio e/o potatura, nonché da impiego di anticrittogamici e/o antiparassitari; sono comprese le attività di tutela e conservazione di piante di interesse paesaggistico ed ambientale, anche nell'interesse di terzi proprietari, ove sottoposte a vincolo;
- 3. dalla organizzazione e/o patrocinio e/o gestione e/o partecipazione di/a:
- convegni, seminari, riunioni, fiere, mostre ed esposizioni in genere,
- spettacoli, sagre, feste e manifestazioni in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione da circolazione di veicoli e navigazione di natanti a motore (soggetti agli obblighi assicurativi di cui alla D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m. e i.) e i danni derivanti dall'impiego di velivoli e aeromobili;
  - compresi i rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori di allestimento e smontaggio delle eventuali strutture mobili impiegate; l'assicurazione vale anche in favore delle associazioni, gruppi organizzati e singoli cittadini che prestano la loro collaborazione per lo svolgimento delle manifestazioni;
- 4. dall'affidamento di spazi e strutture nei quali i Terzi siano organizzatori di fiere, mostre, convegni e simili;
- 5. dall'organizzazione e/o gestione e/o partecipazione ad attività di istruzione professionale e di formazione in genere, compresi i danni cagionati dai partecipanti a terzi e a prestatori d'opera del Contraente;
- 6. dall'utilizzo della modalità operativa del telelavoro;
- 7. provocati da animali, per i quali il Contraente sia direttamente od indirettamente ritenuta responsabile;
- 8. dalla proprietà e/o conduzione e gestione di uffici, magazzini, depositi, parcheggi, alloggi, teatri, cinema, auditorium, centri sportivi, impianti e strutture ricreative in genere, nonché di strutture e servizi scolastici in genere ed altre strutture adibite a pubblici servizi, compresi servizi e dipendenze;
- 9. dalla proprietà e/o esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche;
- 10. dalla proprietà e/o gestione di giochi ed attrezzature vari (es. scivoli, altalene, giostre e simili attrezzature) sistemati nelle aree di pertinenza dei servizi gestiti;
- 11. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, spazi per affissioni, ovunque installati;
- 12. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano, nonché fatta salva l'esclusione dei rischi da circolazione soggetti agli obblighi assicurativi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m. e i. dalla proprietà e/o dall'esercizio di macchine operatrici, mezzi di trasporto, sollevamento e movimentazione di merci e materiali (carrelli, transpallets e simili);
- 13. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- 14. dalla gestione di attività e/o servizi socio assistenziali anche a domicilio degli assistiti;
- 15. dall'impiego di squadre di pronto intervento per emergenze in genere, compresi i gruppi organizzati di volontari della protezione civile, in occasione e non di calamità naturali e/o terremoti in tutto il territorio nazionale;
- 16. dall'esercizio di servizi di polizia provinciale, sorveglianza, anche con utilizzo di armi da fuoco;
- 17. all'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nell'ambito delle aree dell'Ente, nonché attentati od atti violenti legati a manifestazione di natura sindacale;
- 18. imputabili al Contraente e/o al proprio personale dipendente in virtù di deleghe previste dalla vigente normativa in relazione all'organizzazione e/o direzione e/o coordinamento di attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi, realizzate con dipendenti del Contraente stesso e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, comprese associazioni di volontariato, in tutto il territorio nazionale.

### SEZIONE 2 RISCHI ASSICURATI E CONDIZIONI PARTICOLARI (C.P.)

che integrano e/o prevalgono – se per l'Assicurato più favorevoli – sulle Condizioni Generali di Assicurazione e sulle norme che regolano l'assicurazione specifica

#### C.P. 1 - Oggetto della garanzia

#### 1.A) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, lesioni personali, per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

### 1.B) <u>Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico</u>

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

#### Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

- 1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere;
- 2. le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, nonchè dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche, e da altri enti assicurativi e previdenziali similari.

#### C.P. 2 - Novero dei "Terzi"

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati Terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O.

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

#### C.P. 3 - Denuncia di sinistro coinvolgente la garanzia R.C.O. – Obblighi del Contraente

Il Contraente può denunciare solo i sinistri per i quali abbia ricevuto notifica di inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne riceva notifica.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o dei loro aventi diritto, nonchè dell'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riquardi la vertenza.

La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

#### C.P. 4 - Malattie professionali

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art 1.B che precede, l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto, di cui al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche o contemplate dal DPR n. 482/1975 e successive modifiche, anche le malattie professionali in quanto tali, purché la causa di lavoro sia riconosciuta dalla Magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia. La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Relativamente alle "malattie professionali", il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

#### C.P. 5 – Estensioni

L'assicurazione comprende anche, a solo titolo esemplificativo e non limitativo, i danni che possono verificarsi nelle seguenti ipotesi:

#### 5.1 Danni da interruzioni o sospensioni di attività

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività, o dalla impossibilità di fruire di beni o servizi, o da mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da Terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.2 Committenza veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

#### 5.3 R.C. integrativa auto

Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare al conducente delle stesse per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.

#### 5.4 Responsabilità civile personale

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile personale del Presidente, dei Componenti l'Assemblea dei Sindaci, dei Consiglieri, del Segretario, del Direttore generale, dei Dirigenti, dei Dipendenti, dei Revisori dei conti, nonché dei prestatori d'opera in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato e dei soggetti ad essi equiparati (incluse le Associazioni di Volontariato), in relazione a danni involontariamente cagionati a Terzi nell'esercizio delle loro funzioni, e ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT.

#### 5.5 Danni da incendio

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso vicini / terzi", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio.

#### 5.6 Danni a veicoli sotto carico o scarico

Relativamente all'assicurazione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, la garanzia è operante con esclusione dei danni derivanti da mancato uso dei mezzi stessi ed è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.7 Danni a veicoli in parcheggio

L'assicurazione comprende i danni ai veicoli di terzi e/o dipendenti che si trovino in appositi spazi adibiti a parcheggio di veicoli, fatta eccezione per i danni da incendio, furto o da mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia indicata nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.8 Danni a cose sollevate, caricate o scaricate

Relativamente ai danni cagionati a cose sollevate, caricate o scaricate, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.9 Proprietà e/o uso e/o conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi e non

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o utilizzatore e/o conduttore a qualsiasi titolo di fabbricati e opere civili in genere, comprese tensostrutture, adibiti a pubblici servizi e non, comprese le relative parti comuni – se in condominio – e le attrezzature ed impianti di pertinenza destinati alla loro conduzione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ascensori, montacarichi e scale mobili.

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dall'esistenza di antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, terreni, giardini, parchi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è inoltre estesa ai rischi della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati (compresi impianti) e opere civili. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni:

- derivanti unicamente da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- derivanti dall'esercizio di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi nei fabbricati di proprietà del Contraente/ Assicurato, salvo che quest'ultimo sia tenuto a risponderne nella sua qualità di proprietario.

Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati, facendo ad ogni effetto fede, per la loro identificazione, la risultanze dei documenti, atti, contratti, in possesso del Contraente/Assicurato.

#### 5.10 Danni da cedimento o franamento del terreno

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.11 Danni da scavo e reinterro

L'assicurazione comprende la responsabilità dell'Assicurato per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, fino a 180 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza. La garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.12 Danni da furto

L'assicurazione è estesa alla responsabilità dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati. Tale estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.13 Attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza)

La garanzia comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato e la responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni) relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "Datore di lavoro" e "Responsabile del servizio di protezione e sicurezza", nonché nella loro qualità di "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.Lgs. nº 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Agli effetti dell'anzidetta estensione, e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato.

#### **5.14 Danni da inquinamento accidentale**

L'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture.

La presente garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.15 Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori

L'assicurazione è operante per i danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori, con applicazione della franchigia e del limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.16 Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori

L'assicurazione è operante per i danni cagionati a cose mobili trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, con applicazione della franchigia e del limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.17 Danni a condutture e/o impianti sotterranei

Relativamente ai danni cagionati a condutture e/o impianti sotterranei, la garanzia è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.18 Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale o di cantiere, da difettoso funzionamento di impianti semaforici e di segnalazione in genere nonché da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e pubblica sicurezza.

#### 5.19 Attività socialmente utili e di volontariato

Relativamente all'organizzazione e alla gestione di attività assistenziali o di inserimento od integrazione in ambito sociale, scolastico o lavorativo, in favore di vari soggetti quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: minori con famiglie in condizione di disagio, anziani, cittadini stranieri, disoccupati, disabili, tossicodipendenti, nonché in relazione allo svolgimento di attività di pubblica utilità (come – a titolo meramente indicativo e non limitativo – manutenzione di aree verdi, piccole manutenzioni presso edifici scolastici, parchi gioco, sorveglianza presso edifici scolastici, spazi ricreativi, musei), ad opera di persone non dipendenti, l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile direttamente derivante ai soggetti – singoli cittadini, famiglie, enti e/o associazioni – aderenti e/o partecipanti alle sopra nominate iniziative, compresi i soggetti assistiti, a condizione che tale adesione e/o partecipazione o – in ogni caso – tali iniziative, siano rilevabili dagli atti amministrativi del Contraente.

La garanzia non vale per i danni derivanti dall'esercizio di attività medica.

#### 5.20 R.C. per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile

Limitatamente ai servizi ove esista servizio di guardaroba custodito o sia prescritto agli utenti l'obbligo di deposito di indumenti e/o cose (teatri, sale di spettacolo, musei, biblioteche, etc.) nonché relativamente alle strutture di servizio del Contraente (asili, scuole, colonie, case di soggiorno, case protette, ambulatori ed altre simili anche se qui non menzionate) l'assicurazione comprende i danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto, dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere, ai sensi dei sopra richiamati articoli del codice civile.

Dall'anzidetta estensione sono in ogni caso esclusi: denaro, marche e valori bollati, titoli di credito, oggetti preziosi (pietre e metalli), veicoli e loro contenuto.

La presente garanzia è prestata, in deroga ad ogni diversa previsione dell'assicurazione, con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### 5.21 Danni a cose in consegna o custodia

L'assicurazione comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. La garanzia è prestata con la franchigia e con il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **5.22 Mense e punti ristoro**

Relativamente all'esercizio di servizi di ristorazione, quali mense e affini, come pure per quanto riguarda la proprietà e/o l'esercizio di distributori automatici di cibi e bevande, l'assicurazione comprende i danni cagionati da cibi, bevande ed alimentari in genere, anche di produzione propria, somministrati durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Qualora i servizi di ristorazione siano appaltati a terzi, l'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato quale committente.

#### 5.23 Pluralità di assicurati – Massimo risarcimento

Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento deve intendersi unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

#### 5.24 R.C. personale distaccato/comandato

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni subiti/provocati da:

- dipendenti di società od Enti distaccati/comandati/in avvalimento presso il Contraente/Assicurato;
- dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati/comandati/in avvalimento presso altre società od Enti.

#### 5.25 Responsabilità solidale del committente con l'appaltatore/subappaltatore

La garanzia assicurativa comprende la responsabilità civile che, ai sensi della legge 296/2006, possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

#### 5.26 Danni da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogna

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all' Assicurato per i danni derivanti da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogne conseguenti o non conseguenti a rotture o guasti accidentali di tubazioni, condutture e/o depositi. Tali danni sono compresi in garanzia con le franchigie ed i limiti di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.

#### **C.P.** 6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

#### C.P. 7 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ("surrogazione") che le compete ai sensi dell'art. 1916 del c.c., verso i terzi responsabili del sinistro, salvo il caso di dolo, nei confronti dell'Assicurato, dei dipendenti, degli amministratori e dei collaboratori, delle persone fisiche di cui l'Assicurato si avvalga per le sue attività o di cui debba rispondere a norma di Legge, degli eredi dell'Assicurato.

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto alla rivalsa spettante per legge all'Ente.

#### C.P. 8 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite il Broker, e in particolare:

- Il Broker provvede alla gestione del contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell'assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all'emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire al Broker almeno 15 giorni prima della scadenza. Alla cura del Broker è affidato l'incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
- In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi.
- La polizza e le eventuali successive appendici dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
- Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d'incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le provvigioni nella misura percentuale prevista del premio imponibile.

#### C.P. 9 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente sui moduli a stampa della Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

#### C.P. 10 - Coassicurazione e Delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società coassicuratrici di seguito indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile.

L'Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker.

Pertanto le comunicazioni inerenti la polizza (ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra Parte solo per il tramite della delegataria, la cui firma in calce ad eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici, che in forza della presente condizione ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del c.c., essendo tutte le imprese associate responsabili in solido.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

### SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE (CGA)

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

#### Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio (se prevista) o di proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 nº 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### Art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari

- La Società appaltatrice si assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii..
- La Società appaltatrice è obbligata a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
- Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii..

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010 e ss. mm. ed ii. , il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### Art. 4 - Regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio.

A tale proposito si prevede che:

a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza attiva o passiva di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

#### Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto da entrambe le parti.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il Broker.

#### Art. 6 - Ispezioni e verifiche

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e i documenti necessari.

#### Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto di un indennizzo per tale sinistro, ciascuna parte ha facoltà di recedere dal contratto, mediante comunicazione da inviarsi con raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso, a condizione che il recesso venga comunicato all'altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza.

In caso di recesso da parte della Società, la suddetta comunicazione di recesso, per avere effetto, dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 19 del presente capitolato, al fine di consentire al contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione della relativa polizza e fatto salvo il diritto del contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente e conseguente riduzione del premio.

#### Art. 8 - Recesso del Contraente

il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni da inoltrarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC nei seguenti casi:

- entrata in vigore di ulteriori normative attuative della L. 56/2014 o ulteriori normative in materia di riordino del sistema delle Province, che determinassero lo scioglimento del Contraente o la modifica sostanziale delle attuali competenze per il Contraente stesso;
- o mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio:
- qualora venga meno per il Contraente il potere di contrattare, anche in forza di nuovi assetti della Pubblica Amministrazione dettati dalla recente attività legislativa (art. 23 D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011, "Spending Review" 1 e 2), nonché da ulteriori norme che impattino, direttamente o indirettamente sul presente servizio;
- o per motivi di interesse pubblico;
- o ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 13 del D.L. 95/2012, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.a., successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell'obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

#### Art. 9 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione.

La polizza decorre dalle ore 24.00 del 31/03/2022 e scadrà alle ore 24.00 del 31/03/2023.

Il contratto ha durata di anni uno e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo, senza obbligo di disdetta. Restano salvi eventuali slittamenti del termine di decorrenza iniziale legati a circostanze attinenti allo svolgimento della

procedura di gara ed alla formalizzazione della aggiudicazione definitiva con le modalità stabilite dalla normativa vigente. In tal caso la decorrenza annuale del servizio verrà ricondotta alla data di stipula del contratto o di effettiva consegna del servizio se richiesta l'esecuzione anticipata dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Alla predetta scadenza, su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro 30 (trenta) giorni prima della scadenza della polizza, viene data facoltà al Contraente stesso di prorogare la garanzia assicurativa, al fine di consentire lo svolgimento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, nella misura strettamente necessaria e per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni, alle medesime condizioni economiche e contrattuali (cosiddetta proroga tecnica).

In tutti i casi in cui il Contraente debba corrispondere un rateo di premio per un periodo inferiore all'anno assicurativo, questo si dovrà intendere sempre e in ogni caso calcolato pro rata temporis.

#### Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 11 - Competenza territoriale**

Per le controversie relative alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro del luogo in cui ha sede il Contraente.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede il Contraente e/o l'Assicurato.

#### Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbia interpretazione, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali, valgono le norme di legge.

#### Art. 13 bis - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche e integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## SEZIONE 4 CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SETTORE SPECIFICO DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA

#### Art. 14 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m. e i., nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Committenza veicoli, R.C. integrativa auto;
- b) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da incendio**;
- d) a cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico nonché a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari Danni a cose sollevate, caricate o scaricate, RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile, Danni a cose in consegna o custodia;
- e) a cose in genere cagionati da cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da cedimento o franamento del terreno**;
- f) da furto, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Danni da furto**;
- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto dalla Condizione Particolare **Inquinamento accidentale**; nonché conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna al committente nonché cagionati da prodotti e cose in genere, lavorati, dopo la loro consegna a terzi, salvo quanto previsto dalle Condizioni Particolari **Mense e punti ristoro**;
- i) derivanti da attività e/o competenze esercitate da Consorzi, Aziende Municipalizzate, Aziende Speciali, Aziende/Unità Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, salvo che ne derivi al Contraente una responsabilità indiretta o solidale.

#### L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- m) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali, comprese le manifestazioni pirotecniche, nonché per il munizionamento in regolare dotazione alla Polizia Provinciale;
- n) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- o) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- p) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- q) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- r) derivanti da atti di terrorismo, sabotaggio e guerra.

#### Art. 15 - Altre Assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

#### Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno

La Società assume a proprio carico la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero ha già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato, in tempo utile, la designazione del legale incaricato.

Sono a carico della Società le spese, sia dirette che per rivalsa, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro un limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati.

La Società provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Società se non preventivamente autorizzata o comunque ratificata.

Qualora nel corso della gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato i legali e/o tecnici designati dalla Società rilevino l'insorgenza di un conflitto di interessi fra la Società stessa e il Contraente o tra loro stessi e il Contraente, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Contraente, onde consentire l'assunzione di decisioni sul mantenimento dell'incarico loro affidato.

Si precisa inoltre che:

- gli importi relativi alle spese per legali e/o tecnici a difesa del Contraente e/o Assicurato non rientrano nel calcolo delle franchigie e/o scoperti previsti in polizza;
- nel caso di danno di importo superiore ad € 1.000,00 ma inferiore alla franchigia frontale prevista in polizza al successivo Art. 2, la Società, prima di proporre il risarcimento al terzo danneggiato, è tenuta ad informare preventivamente il Contraente mediante proposta formale di definizione in esito agli accertamenti effettuati. Il Contraente può esprimersi in proposito entro 15gg mediante comunicazione motivata. In assenza di tale riscontro entro tale termine, la Società si riterrà autorizzata a procedere secondo quanto proposto.

#### Art. 17 - Modalità per il recupero delle franchigie

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato o agli aventi causa l'importo del danno al lordo delle eventuali franchigie o scoperti previsti dalla presente polizza.

La Società prende in carico la gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento indipendentemente dal fatto che la stessa comporti o prevedibilmente possa comportare un risarcimento inferiore alle franchigie o agli scoperti previsti dalla presente polizza.

Successivamente la Società provvederà a richiedere al Contraente/Assicurato il rimborso dell'importo delle franchigie e degli scoperti previsti dalla presente polizza.

A tale scopo la Società, al termine di ciascuna scadenza annuale, invierà al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l'avvenuto risarcimento dei sinistri per i quali esista una residua franchigia o uno scoperto a carico del Contraente/Assicurato, richiedendone il rimborso in unica soluzione, unitamente alla statistica sinistri aggiornata secondo le modalità indicate all'art. 19.

Il Contraente/Assicurato entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al paragrafo precedente provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

Per tutti i sinistri risarciti in data successiva alla scadenza del contratto, la richiesta di rimborso verrà fatta contestualmente al risarcimento del sinistro, ed entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione il Contraente/Assicurato provvederà ad effettuare il rimborso dovuto.

#### Art. 18 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente deve darne comunicazione alla Società entro 30 giorni decorrenti dal giorno in cui l'Ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (Rco), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- 1. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- 2. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

#### Art. 19 - Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti e/o senza seguito (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:

- nominativo del terzo reclamante;
- data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante;
- data di apertura della pratica presso la Società;
- data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

In ogni caso, la Società si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri di cui sopra entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino alla chiusura di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

In caso di mancato rispetto del termine di 30 (trenta) giorni per la trasmissione delle informazioni, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente una penale di importo pari a euro 5 per ogni giorno di ritardo per i primi 5 giorni, elevato ad euro 10 per ogni giorno di ritardo per i giorni successivi; il Contraente potrà unilateralmente disapplicare in tutto o in parte la penale nel caso di rapporti comunque dimostratisi collaborativi.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere, che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

#### Art. 20 - Pagamento del risarcimento

Una volta prodotta da parte del terzo reclamante la documentazione completa per l'eventuale risarcimento del danno, la Società deve provvedere alla formalizzazione della proposta liquidativa o della contestazione entro 45 (quarantacinque) giorni.

### SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

#### Art. 1 - Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

- **Responsabilità civile verso terzi (RCT):** Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà;
- Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): Euro 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il sottolimite di € 5.000.000,00 per persona.

#### Art. 2 - Franchigia frontale RCT

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia frontale assoluta RCT di  $\in$  1.000,00 per sinistro, salvo i casi in cui nel successivo art. 3 sia previsto un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore od inferiore.

Si conviene altresì che la Società si impegna a liquidare l'intero importo dei sinistri e provvederà al recupero delle singole franchigie con le modalità indicate all'art. 17.

#### Art. 3 - Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'art. 1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e/o scoperti.

			Franchigia o	
Art. n.	condizione particolare	scoperto %	minimo non indennizzabile per sinistro, salvo diversa indicazione	Massimo risarcimento per sinistro e periodo assicurativo annuo (Euro)
			(Euro)	,
	Franchigia frontale RCT		1.000,00	-
1B	Danno biologico (RCO)		Nessuna	i massimali di polizza RCO
4	Malattie professionali (RCO)		Nessuna	i massimali di polizza RCO
5.1	Interruzioni/sospensioni di attività di terzi	10	franchigia frontale	2.500.000,00
5.5	Danni da incendio		franchigia frontale	5.000.000,00 (in eccesso ad eventuale clausola Ric. Terzi pol. incendio)
5.6	Danni a veicoli sotto carico o scarico		franchigia frontale	250.000,00
5.7	Danni a veicoli in parcheggio		franchigia frontale	100.000,00
5.8	Danni a cose sollevate, caricate o scaricate		franchigia frontale	100.000,00
5.10	Danni da cedimento o franamento del terreno		franchigia frontale	1.000.000,00
5.11	Danni da scavo e reinterro		franchigia frontale	500.000,00
5.12	Danni da furto		franchigia frontale	250.000,00
5.14	Danni da inquinamento accidentale	10	franchigia frontale	2.500.000,00
5.15	Danni a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori		franchigia frontale	250.000,00
5.16	Danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori		franchigia frontale	500.000,00
5.17	Danni a condutture e/o impianti		franchigia frontale	500.000,00

	sotterranei				
5.20	R.C. ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis e 1786 del c.c.	franchisia frontale 500.0		500.000,00	
5.21	Danni a cose in consegna o custodia		franchigia frontale		
	Danni da spargimento d'acqua e/o da rigurgito di fogna:				
5.26	a) conseguenti a guasti o rotture accidentali di tubazioni, condutture o depositi		a)	franchigia frontale	a) il massimale di polizza
	b) conseguenti a guasti o rotture non accidentali di tubazioni, condutture o depositi	b) 10	b)	5.000,00	b) 1.000.000,00

#### Nota:

Nel caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, verrà applicata quale unica detrazione la maggiore tra le detrazioni così applicate.

#### Art. 4 - Calcolo del premio

Il premio annuo lordo anticipato dovuto dal Contraente viene così calcolato:

Retribuzione annua lorda preventivata	Tasso lordo pro mille	Premio annuo lordo anticipato (euro)
2.000.000,00		

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	
Imposte 22,25%	
TOTALE	

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art. 4 Sezione 3 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso lordo espresso nel presente articolo.

La Società	Il Contraente / Assicurato